



Per i casi COVID-19 positivi dove la data di dimissione è imprevedibile e non determinata dalla struttura, per l'attesa della negatività dei tamponi o per individuare la struttura di accoglimento all'atto della dimissione del paziente, si stabilisce che la tariffa copra i primi 7 giorni di degenza mentre le giornate successive sono compensate a giornata al 15% della tariffa stessa.

Articolo 2

Le parti convengono che rientrano nel suddetto accordo tutte le prestazioni di cui alle casistiche COVID-19 elencate nell'accordo tra regione ed erogatori privati approvati con DGR n.1074/2020, come verificate tutte dall'Azienda Sanitaria sia per quanto attiene la codifica secondo le indicazioni Ministeriali per l'attribuzione del DRG corretto e sia per la successiva liquidazione delle prestazioni stesse.

Articolo 3 Registrazione

L'accordo è redatto in duplice copia ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.

Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Trieste n. 173/2020 del 2 Gennaio 2020.

In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.

Articolo 4 Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.

Articolo 5 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO

Per l'Azienda Sanitaria Universitaria
Giuliano Isontina
Il Direttore Generale
Dott. Antonio POGGIANA

Per Sanatorio Triestino S.p.A.
Il legale rappresentante
Dott.ssa Bruna Giamperlati
